

SANLORENZO

**PROCEDURA PER LE OPERAZIONI
CON PARTI CORRELATE**

Sanlorenzo S.p.A.

Consiglio di amministrazione del 4 maggio 2021
In vigore dal 1° luglio 2021

INDICE

1. Premessa	2
2. Definizioni	2
3. Ambito di applicazione della Procedura, opzione per l'applicazione di un'unica procedura per tutte le Operazioni con Parti Correlate e riserva di competenza del consiglio di amministrazione per le Operazioni di Maggiore Rilevanza	4
4. Registro Parti Correlate	4
5. Esclusioni.....	5
6. Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.....	6
7. Individuazione delle Operazioni con Parti Correlate.....	8
8. Procedura per le Operazioni con Parti Correlate	9
9. Operazioni con Parti Correlate di competenza assembleare.....	11
10. Operazioni con Parti Correlate effettuate per il tramite di Controllate.....	11
11. Procedura per delibere quadro	12
12. Informazioni al pubblico e comunicazioni al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate	12
13. Registro delle Operazioni con Parti Correlate	12
14. Delibere sulla Procedura e diffusione della Procedura nella Società e alle Controllate	13

1. Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) è adottata da Sanlorenzo S.p.A. (la “**Società**”) in ossequio all’articolo 2391-*bis* del codice civile e al Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, da ultimo ad opera della delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020 (il “**Regolamento**”, accluso quale **Allegato A** alla Procedura), e sulla base, in quanto applicabile, della Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente “indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato” (la “**Comunicazione**”).

2. Definizioni

2.1 Oltre ai termini definiti in precedenza o nel seguito della Procedura, nella Procedura i seguenti termini avranno il significato agli stessi di seguito attribuito (essendo specificato che i termini definiti al singolare avranno il corrispondente significato al plurale e viceversa).

“**Amministratori Coinvolti nell’Operazione**” indica gli amministratori della Società che abbiano nell’Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

“**Amministratori Indipendenti**” indica gli amministratori della Società in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3 del TUF e riconosciuti indipendenti dalla Società anche ai sensi del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.

“**Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**” o “**Comitato**” indica il comitato costituito in seno al consiglio di amministrazione della Società in ossequio al Regolamento e regolato dalla Procedura.

“**Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard**” indica, rispetto a ciascuna specifica Operazione con Parte Correlata, le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

“**Controllate**” indica le controllate italiane od estere della Società.

“**Dirigente Preposto**” indica il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari previsto dall’articolo 154-*bis* del TUF della Società.

“**Operazione con Parti Correlate**” od “**Operazione**” ha il significato di cui al Regolamento e dunque ha il significato di cui ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

In particolare, come indicato nell’Appendice al Regolamento, che si trascrive, “*un’operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 12]. Tra tali operazioni rientrano: - le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate; - le decisioni relative all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche*”.

“**Operazioni di Importo Esiguo**” indica (i) ciascuna singola Operazione con Parti Correlate che siano persone fisiche il cui controvalore sia inferiore a euro 80.000,00 (ottantamila/00) e (ii) ciascuna singola Operazione con Parti Correlate che non siano persone fisiche, ma persone giuridiche, società o enti, il cui controvalore sia inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantomila/00), essendo specificato che, riguardo a ciascuna Operazione realizzata con più atti frazionati, le predette soglie sono da applicare con riferimento al controvalore dell’Operazione unitariamente considerata e si intendono superate quando i

singoli frazionamenti compiuti nell'arco di un periodo di tempo degli ultimi 12 (dodici) mesi, pur se distintamente inferiori alle predette somme, abbiano complessivamente controvalore superiore.

“Operazioni di Maggiore Rilevanza” indica ciascuna singola Operazione con Parti Correlate in cui sia superato anche solo uno degli indici di rilevanza stabiliti dall'Allegato 3 al Regolamento (da valutare secondo i principi generali indicati al punto 2 della Comunicazione).

“Operazioni di Minore Rilevanza” indica tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

“Operazioni Ordinarie” indica le Operazioni con Parti Correlate che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria (da valutare secondo i principi generali indicati al punto 3 della Comunicazione).

“Parte Correlata” ha il significato di cui al Regolamento e dunque ha il significato di cui ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

In particolare, come indicato nell'Appendice al Regolamento, che si trascrive, *“una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.*

- (a) *Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:*
 - (i) *ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;*
 - (ii) *ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o*
 - (iii) *è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.*
- (b) *Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:*
 - (i) *l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);*
 - (ii) *un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);*
 - (iii) *entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;*
 - (iv) *un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;*
 - (v) *l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;*
 - (vi) *l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);*
 - (vii) *una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);*
 - (viii) *l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].*

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].”

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive integrazioni e modificazioni, recante la disciplina degli emittenti.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 14 febbraio 1998, n. 58.

- 2.2 Ai fini delle definizioni e della Procedura, le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "dirigenti con responsabilità strategiche" e "stretti familiari" sono quelle individuate dall'Appendice al Regolamento e la nozione di "*joint venture*" è quella individuata dallo IAS 28.

3. Ambito di applicazione della Procedura, opzione per l'applicazione di un'unica procedura per tutte le Operazioni con Parti Correlate e riserva di competenza del consiglio di amministrazione per le Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 3.1 La Procedura regola, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale, le Operazioni con Parti Correlate concluse:
- (i) dalla Società; e
 - (ii) dalle Controllate e che siano esaminate o approvate dalla Società stessa secondo quanto indicato al punto 7 della Comunicazione.

La Procedura non si applica nel caso in cui la controparte della Società o della Controllata sia un soggetto diverso da una Parte Correlata, non avvalendosi la Società della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 2 del Regolamento.

- 3.2 Quale società di recente quotazione (facendosi riferimento alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lett. g) del Regolamento), la Società si avvale, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento, della facoltà di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza la medesima procedura applicabile alle Operazioni di Minore Rilevanza, stabilita dai successivi articoli della Procedura ed individuata nel rispetto delle previsioni dell'articolo 7 del Regolamento, fermo restando che il consiglio di amministrazione è l'organo competente a deliberare sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza, che non possono essere delegate vista la riserva di competenza ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera a) e 10, comma 1 del Regolamento. Restano altresì fermi gli obblighi di informazione al pubblico circa le Operazioni di Maggiore Rilevanza di cui all'articolo 5 del Regolamento.

4. Registro Parti Correlate

- 4.1 La Società istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi della Procedura (il "**Registro Parti Correlate**"). Il Registro Parti Correlate può essere cartaceo o informatico.
- 4.2 La predisposizione e l'aggiornamento del Registro Parti Correlate sono curati dal Dirigente Preposto quale responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo della Società, con il supporto di tale funzione aziendale e delle altre funzioni aziendali competenti.
- 4.3 Il Registro Parti Correlate contiene tante sezioni quante sono le categorie di soggetti identificabili come Parti Correlate e le informazioni necessarie per la loro identificazione (tra cui nome/ragione sociale, indirizzo, codice fiscale/partita IVA, per le persone fisiche luogo e data di nascita e, per gli stretti familiari, il soggetto collegato e la tipologia di rapporto).
- 4.4 Il responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo della Società provvede a comunicare per iscritto a ciascun amministratore e sindaco effettivo, nonché ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società o del soggetto che eventualmente controlla la Società, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 del TUF o che partecipino ad un patto previsto dall'articolo 122 del TUF, l'avvenuta iscrizione nel Registro Parti Correlate, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale delle informazioni relative agli stretti familiari, alle entità nelle quali loro stessi ovvero i loro stretti familiari esercitano il controllo, anche in

forma congiunta, o un'influenza significativa o sono uno dei suoi dirigenti con responsabilità strategiche (o di una sua controllante).

- 4.5 Gli amministratori e i sindaci effettivi, nonché i dirigenti con responsabilità strategiche della Società o del soggetto che eventualmente controlla la Società, nonché i soggetti che detengano una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 del TUF o che partecipino ad un patto previsto dall'articolo 122 del TUF, sono tenuti a comunicare tempestivamente al responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo della Società della Società qualsiasi variazione rilevante in relazione ai soggetti ad essi correlati.
- 4.6 Il responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo della Società provvede ad aggiornare tempestivamente il Registro Parti Correlate ed effettua ulteriori controlli con periodicità almeno annuale.
- 4.7 Il Registro Parti Correlate, con i relativi aggiornamenti, viene messo a disposizione delle funzioni aziendali sul portale aziendale¹.

5. Esclusioni

- 5.1 Ferme restando e in aggiunta alle esclusioni di cui all'articolo 13, commi 1, 1-bis e 4 del Regolamento, la procedura di cui al successivo articolo 8 non si applica:
- (i) alle Operazioni di Importo Esiguo;
 - (ii) fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento, ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e alle relative condizioni esecutive;
 - (iii) fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento, alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'articolo 13, comma 1 del Regolamento e di cui al precedente punto (ii), in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che le stesse siano assunte nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 13, comma 3, lettera b) del Regolamento;
 - (iv) alle Operazioni Ordinarie che siano state concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, fermi gli obblighi di comunicazione a Consob e al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera c) del Regolamento.
- 5.2 Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento, la Procedura non si applica alle Operazioni con Parti Correlate con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle Operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate.

Ai fini di quanto sopra, non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate. Sussisteranno, invece, interessi significativi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle controllate o dalle società controllate o collegate con le quali l'Operazione è svolta.

In ogni caso, ove nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione vi siano interessi di altre Parti Correlate, dev'essere attivata la procedura di cui al successivo articolo 8 e la valutazione della significatività degli interessi è rimessa caso per caso alla valutazione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate; detta valutazione dev'essere condotta secondo i principi generali indicati al punto 21 della Comunicazione. Ove invece nelle società controllate o collegate controparti nell'Operazione non vi siano interessi di altre Parti Correlate, la Procedura non si applica.

¹ https://slyacht.sharepoint.com/Sanlorenzo%20Corporate/company_portal/SitePages/Home.aspx

- 5.3 Ove espressamente consentito dallo statuto, nei casi di urgenza le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza assembleare e non debbano essere da questa autorizzate possono essere compiute dal soggetto competente ad assumerle (ferma la riserva di competenza in capo al consiglio di amministrazione in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, secondo quanto previsto dal precedente articolo 3.2, e ferma l'applicabilità del successivo articolo 8.7) senza che si debba applicare la procedura di cui al successivo articolo 8, ma fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 5 del Regolamento, a condizione che:
- (i) in caso di Operazioni di competenza degli amministratori delegati o del comitato esecutivo, vengano informati tempestivamente e, comunque, prima del compimento delle stesse, come del caso, il presidente del consiglio di amministrazione e il presidente del comitato esecutivo e, in ogni caso, il presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate; in caso di Operazioni di competenza del presidente del consiglio di amministrazione che sia anche amministratore delegato, venga informato tempestivamente e, comunque, prima del compimento delle stesse il presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;
 - (ii) le Operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile della Società;
 - (iii) il consiglio di amministrazione che convoca l'assemblea di cui al precedente punto (ii) predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza inerenti all'Operazione e il collegio sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - (iv) la relazione e le valutazioni di cui al precedente punto (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1 del Regolamento;
 - (v) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società metta a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.
- 5.4 Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo 5 trovano applicazione anche ove si tratti di Operazioni con Parti Correlate poste in essere per il tramite di Controllate ai sensi del precedente articolo 3.1, punto (ii).

6. Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

- 6.1 Il consiglio di amministrazione della Società istituisce il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e ne nomina i componenti e il presidente. Il Comitato è necessariamente composto da tre Amministratori Indipendenti.
- 6.2 Gli amministratori accettano la carica di componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate soltanto quando ritengono di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento diligente dei loro compiti.
- 6.3 Salvo diversa determinazione del consiglio di amministrazione al momento della nomina, la durata in carica dei componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è equiparata a quella del consiglio di amministrazione a cui appartengono i componenti del medesimo. La cessazione per qualsiasi causa dalla carica di amministratore importa l'automatica immediata decadenza dal Comitato.

- 6.4 L'eventuale compenso per la partecipazione al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è stabilito dal consiglio di amministrazione. Saranno in ogni caso rimborsate le spese ragionevolmente sostenute e documentate per l'esercizio dell'incarico.
- 6.5 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riunisce su convocazione del suo presidente ogni qualvolta sia necessario ai sensi della Procedura e comunque ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, e in ogni caso almeno semestralmente, ovvero quando ne facciano richiesta scritta al suo presidente due dei suoi componenti, oppure il presidente del collegio sindacale, oppure il presidente del consiglio di amministrazione.
- 6.6 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, su proposta del suo presidente, può designare in via permanente un segretario del Comitato, anche al di fuori dei suoi componenti. In caso di mancata nomina del segretario permanente, ovvero in caso di sua indisponibilità, il segretario viene nominato in occasione di ciascuna riunione, anche al di fuori dei componenti del Comitato, dal presidente del Comitato. In entrambi i casi il segretario deve possedere i requisiti richiesti per il ruolo di segretario del consiglio di amministrazione dal regolamento che definisce le regole di funzionamento del consiglio di amministrazione stesso e dei suoi comitati adottato dal consiglio di amministrazione e tempo per tempo vigente (il "**Regolamento del CDA**").
- 6.7 Alle riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate partecipa il presidente del collegio sindacale o altro sindaco effettivo da lui designato; possono comunque partecipare anche gli altri sindaci.
- 6.8 Alle riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate possono altresì partecipare gli amministratori, i responsabili delle funzioni aziendali della Società e delle società controllate competenti per materia, ovvero altri soggetti la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato stesso, che vengano eventualmente invitati dal suo presidente. Al momento della votazione i soggetti diversi dai componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e dal segretario dovranno allontanarsi dalla riunione.
- 6.9 La convocazione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è fatta mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata, fax oppure posta elettronica ordinaria spediti ai componenti del Comitato e ai sindaci almeno tre giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, posta elettronica certificata, fax oppure posta elettronica spediti almeno ventiquattro ore prima) di quello dell'adunanza al domicilio od indirizzo quale comunicato alla Società da ciascun componente e sindaco effettivo in carica. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 6.10 Le riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sono presiedute dal suo presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente scelto dai presenti.
- 6.11 Le riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dall'articolo 17.4 dello statuto della Società per le riunioni del consiglio di amministrazione tenute mediante mezzi di telecomunicazione e quanto disposto in ordine alle riunioni del consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione dal Regolamento del CDA.
- 6.12 È compito del presidente del Comitato assicurare che l'invio preventivo ai componenti del Comitato e al presidente del collegio sindacale dell'informativa inerente alle materie all'ordine del giorno avvenga, ferme in ogni caso le previsioni dei successivi articoli 8.1 e 8.2, nel rispetto dei termini e delle modalità di tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni fornite stabilite dal Regolamento del CDA per l'informativa da rendere prima delle riunioni del consiglio di amministrazione.
- 6.13 Le riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate devono essere verbalizzate; i verbali sono redatti e sottoscritti dal presidente della riunione e dal segretario e vengono conservati agli atti della Società. Le modalità di verbalizzazione delle riunioni del Comitato sono quelle stabilite per le riunioni del consiglio di amministrazione dal Regolamento del CDA, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 8.4 e 8.9.

- 6.14 Per la validità delle sedute del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate occorre la presenza della maggioranza dei componenti in carica; per il calcolo della maggioranza deliberativa gli amministratori astenuti non si considerano presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente del Comitato, se presente.
- 6.15 Per quanto non previsto dalla Procedura, alle riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si applicano *mutatis mutandis* le norme del Regolamento del CDA e quelle dello statuto della Società che disciplinano le adunanze del consiglio di amministrazione, anche in tema di validità delle riunioni totalitarie (essendo a tal fine necessaria la presenza di tutti i componenti del Comitato e del presidente del collegio sindacale e che nessuno si opponga alla trattazione delle materie all'ordine del giorno).
- 6.16 Per lo svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha facoltà di accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali.

7. Individuazione delle Operazioni con Parti Correlate

- 7.1 I soggetti che sono competenti in relazione all'effettuazione di una determinata operazione, prima di avviare le relative trattative:
- (i) verificano se la controparte sia una Parte Correlata, anche consultando il Registro Parti Correlate;
 - (ii) ove verificano che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e che si tratta di un'Operazione con Parti Correlate, informano tempestivamente il Dirigente Preposto quale responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo della Società, specificando, oltre che gli altri elementi in concreto rilevanti ai fini della descrizione della specifica Operazione, perlomeno:
 - a. il nominativo della controparte contrattuale e la natura della correlazione;
 - b. l'oggetto, le condizioni economiche e a quelle principali non economiche dell'Operazione;
 - c. le ragioni e la convenienza dell'Operazione e gli eventuali profili di rischio e criticità che comporta per la Società;
 - d. la tempistica prevista per il compimento dell'Operazione;
 - e. eventuali altre operazioni concluse con la medesima Parte Correlata o con soggetti ad essa correlati;
 - f. se si ritiene che si tratti di un'Operazione conclusa a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard; in tal caso la comunicazione deve specificare, oltre a quanto sopra previsto, le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia un'Operazione conclusa a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard e deve fornire oggettivi elementi di riscontro.

L'informativa può avvenire in più fasi successive, qualora l'andamento delle trattative non consenta la tempestiva ed integrale comunicazione di tutte le informazioni necessarie.

- 7.2 Ricevuta l'informativa di cui al precedente articolo 7.1, il responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo della Società effettua, con l'ausilio della predetta funzione aziendale, le verifiche necessarie e stabilisce, se del caso anche consultandosi con il presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e con il presidente del collegio sindacale, se l'operazione proposta rilevi ai sensi della Procedura e se ricorra un caso di esclusione dell'applicabilità della Procedura ai sensi del precedente articolo 5 e lo comunica per iscritto senza indugio al soggetto competente ad effettuare l'Operazione con Parte Correlata.
- 7.3 In tutti i casi in cui, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 7.1, il responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo della Società ritenga che l'operazione proposta rilevi ai sensi della Procedura e che non ricorra un caso di esclusione dell'applicabilità della Procedura ai sensi del precedente articolo 5, deve attivare la procedura di cui al successivo articolo 8, inviando senza indugio

al presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e al presidente del collegio sindacale una comunicazione scritta in cui riporta, anche in allegato, le medesime informazioni indicate nel precedente articolo 7.1.

- 7.4 In tutti i casi in cui, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 7.1, il responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo della Società ritenga che l'operazione proposta rilevi ai sensi della Procedura e che ricorra un caso di esclusione dell'applicabilità della Procedura ai sensi del precedente articolo 5, deve descriverla nel Registro delle Operazioni con Parti Correlate (come definito e disciplinato dal successivo articolo 13); resta inoltre fermo quanto previsto dal successivo articolo 8.13 e restano fermi gli obblighi di comunicazione a Consob e al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lett. c) del Regolamento in ordine alle Operazioni Ordinarie che siano state concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard e che siano Operazioni di Maggiore Rilevanza.

8. Procedura per le Operazioni con Parti Correlate

- 8.1 Ricevuta la comunicazione di cui al precedente articolo 7.3, il presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate deve convocare il Comitato stesso, mediante avviso di convocazione da inviarsi nel rispetto di quanto indicato nel precedente articolo 6.9 e nel quale devono essere contenute, anche in allegato, le medesime informazioni di cui al precedente articolo 7.1.
- 8.2 Il presidente del Comitato deve altresì curare, in qualunque caso in cui l'informativa ricevuta ai sensi del precedente articolo 7.3 sia incompleta, che la stessa venga integrata dal responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo della Società e/o dai soggetti competenti a concludere l'Operazione e deve fornire agli altri componenti del Comitato le informazioni aggiuntive così acquisite.
- 8.3 La riunione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate deve tenersi in tempo utile per la data prevista per la decisione in ordine alla specifica Operazione con Parti Correlate e, nel caso in cui questa sia di competenza del consiglio di amministrazione, prima della riunione dello stesso chiamata a deliberare sulla stessa. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, su decisione del suo presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, può esaminare la specifica Operazione con Parti Correlate che sia di competenza del consiglio di amministrazione anche in più riunioni distinte.
- 8.4 In relazione a ciascuna Operazione con Parti Correlate sottoposta all'esame del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ciascun componente del Comitato dichiara l'assenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica Operazione (anche, eventualmente, in relazione alla controparte delle Controllate). Tale dichiarazione, ove attesti l'assenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica Operazione, può anche essere resa in apertura della riunione del Comitato chiamata a valutare l'Operazione e conseguentemente verbalizzata, mentre ove attesti l'esistenza di rapporti di correlazione deve essere resa per iscritto, con comunicazione da inviare senza indugio al presidente del Comitato.
- 8.5 Qualora non siano presenti tre Amministratori Indipendenti, ovvero laddove uno o più componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si dichiarino correlati con riferimento alla specifica Operazione, a tutela della correttezza sostanziale dell'Operazione con Parti Correlate il ruolo del Comitato sarà svolto dall'Amministratore Indipendente o dagli Amministratori Indipendenti non correlati eventualmente presenti o, in loro assenza, dal collegio sindacale. Qualora si ricorra al parere del collegio sindacale, i componenti del collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione oggetto di esame, ne danno notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.
- 8.6 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate - o, quando applicabile, i soggetti che lo sostituiscono ai sensi del precedente articolo 8.5 - hanno la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, anche attraverso l'acquisizione di perizie e/o *fairness opinion* e/o pareri legali, che dovranno essere trasmessi a tutti i componenti del Comitato con congruo anticipo rispetto alla data della riunione del Comitato stesso convocato ai sensi del precedente articolo 8.1.

L'incarico di esperto indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'Operazione o Parti Correlate della Società o della controparte dell'Operazione. Il Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento e l'esperto selezionato deve in ogni caso confermare la propria indipendenza all'atto del conferimento dell'incarico. È fissato un limite di spesa per l'assistenza da parte degli esperti indipendenti per ciascuna singola Operazione pari a euro 20.000,00 (ventimila/00).

- 8.7 Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile, quando l'Operazione è di competenza di un amministratore delegato e questi abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, nella stessa, deve astenersi dal compiere l'Operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione e resta ferma la riserva di competenza del consiglio di amministrazione in ordine alle Operazioni di Maggiore Rilevanza prevista dal precedente articolo 3.2.
- 8.8 Ferme restando le riserve di competenza del consiglio di amministrazione di cui al precedente articolo 8.7 nei casi ivi previsti, le decisioni in ordine alle operazioni qualificate come Operazioni con Parti Correlate non di competenza assembleare sono assunte dal soggetto competente ad assumerle previo parere obbligatorio, motivato e non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, da rendere secondo quanto previsto dal successivo articolo 8.9.
- 8.9 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate convocato ai sensi dell'articolo 8.1 che precede deve rendere un parere scritto non vincolante in ordine alla specifica Operazione con Parti Correlate, in cui deve svolgere considerazioni in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione, sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni e sulla convenienza della stessa per la Società e a cui devono essere allegati le eventuali perizie *e/o fairness opinion* e/o pareri legali ricevuti dagli esperti indipendenti ai sensi del precedente articolo 8.6. Il parere può attestare il ricorrere di un caso di esclusione dell'applicabilità della Procedura ai sensi del precedente articolo 5 anche qualora il responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo della Società non ne abbia ravvisato la sussistenza, può essere reso anche nel caso in cui ricorra un caso di esclusione dell'applicabilità della Procedura ai sensi del precedente articolo 5 e può contenere l'indicazione cui è subordinata l'eventuale espressione del parere favorevole all'operazione. Il parere dev'essere allegato al verbale del Comitato e dev'essere trasmesso al presidente del collegio sindacale e al soggetto competente ad assumere l'Operazione in tempo utile per la data prevista per l'assunzione della decisione in ordine alla stessa (nel caso in cui si tratti del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, la trasmissione va fatta al presidente del collegio sindacale e, se del caso, al presidente del consiglio di amministrazione o al presidente del comitato esecutivo). Un componente del Comitato deve inoltre illustrare il parere nel corso del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo chiamato a decidere in ordine all'Operazione, ove la stessa sia di competenza del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo.
- 8.10 Qualora la specifica Operazione con Parti Correlate sia di competenza del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo o comunque di un organo le cui decisioni siano oggetto di verbalizzazione, il relativo verbale deve riportare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento della stessa e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (ovvero, a seconda dei casi, dai soggetti che lo sostituiscono ai sensi del precedente articolo 8.5). Nel corso della relativa votazione gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione devono osservare quanto disposto dall'articolo 2391 del codice civile e devono in ogni caso astenersi dalla deliberazione, valutando inoltre di caso in caso se allontanarsi dalla stessa.
- 8.11 Qualora la specifica Operazione con Parti Correlate sia di competenza di amministratori delegati o dirigenti muniti di delega, le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento della stessa e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché l'illustrazione degli elementi principali del parere reso dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, sono forniti al

consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale nel corso della prima riunione utile successiva al suo compimento.

- 8.12 In ogni caso, gli amministratori delegati o il comitato esecutivo della Società forniscono, almeno trimestralmente, al consiglio di amministrazione, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ed al collegio sindacale della Società una completa e dettagliata informativa sull'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate oggetto di esame e approvazione ai sensi della Procedura.
- 8.13 Inoltre, gli amministratori delegati o il comitato esecutivo della Società forniscono, almeno annualmente, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ed al collegio sindacale della Società una completa e dettagliata informativa scritta sulle Operazioni con Parti Correlate escluse dall'applicazione della procedura prevista dal presente articolo 8 ai sensi del precedente articolo 5, in relazione alle quali devono essere rese anche adeguate informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione di cui al medesimo articolo 5.
- 8.14 Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, il consiglio di amministrazione deve predisporre e mettere a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Parti Correlate (ovvero, a seconda dei casi, dai soggetti che lo sostituiscono ai sensi del precedente articolo 8.5). Nel medesimo termine il parere è altresì messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.
- 8.15 Il presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate deve convocare tempestivamente il Comitato anche qualora riceva una comunicazione ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lett. c) del Regolamento in merito a Operazioni Ordinarie che siano state concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard e che siano Operazioni di Maggiore Rilevanza; in tale riunione il Comitato deve verificare la corretta applicazione delle condizioni di esenzione.

9. Operazioni con Parti Correlate di competenza assembleare

- 9.1 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia di competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata ai sensi di legge o dello statuto sociale, per la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da parte del consiglio di amministrazione da sottoporre all'assemblea si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del precedente articolo 8.
- 9.2 Qualora, in relazione a un'Operazione di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario del Comitato Parti Correlate, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, l'Operazione stessa non può essere compiuta qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione, purché i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto della Società.
- 9.3 La Società non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 11, comma 5 del Regolamento.

10. Operazioni con Parti Correlate effettuate per il tramite di Controllate

- 10.1 La procedura di cui al precedente articolo 8 si applica anche qualora il consiglio di amministrazione, gli amministratori delegati, il comitato esecutivo o i dirigenti muniti di delega della Società approvino e/o esaminino Operazioni con Parti Correlate effettuate da Controllate. Qualora l'esame o l'approvazione della specifica Operazione con Parti Correlate da realizzarsi per il tramite delle Controllate sia di

competenza dell'assemblea della Società, per la fase della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea medesima si applica, con i necessari adattamenti, la medesima procedura.

11. Procedura per delibere quadro

- 11.1 Ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento, le Operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, da realizzarsi anche tramite Controllate, possono essere approvate mediante il ricorso a delibere quadro, che devono essere assunte dal consiglio di amministrazione con osservanza di quanto previsto dal precedente articolo 6 (ferma restando la causa di esenzione dell'Importo Esiguo, da riferire al contro-valore delle singole operazioni oggetto della delibera quadro, cumulativamente considerate) e nel rispetto di quanto di seguito prescritto.
- 11.2 Le delibere quadro:
- (i) non possono avere efficacia superiore ad un anno;
 - (ii) devono riferirsi a operazioni sufficientemente determinate;
 - (iii) devono riportare il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento;
 - (iv) devono riportare la motivazione delle condizioni previste.
- 11.3 Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non si applicano le previsioni degli articoli 7 e 8 del Regolamento e dunque le stesse non sono soggette alla procedura dettata dagli articoli 8, 9 e 10 della Procedura.
- 11.4 Gli amministratori delegati o il comitato esecutivo della Società forniscono, almeno trimestralmente, al consiglio di amministrazione, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ed al collegio sindacale della Società una completa e dettagliata informativa sulle singole Operazioni con Parti Correlate realizzate in esecuzione di delibere quadro.
- 11.5 In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate oggetto della medesima delibera quadro superi una delle soglie di rilevanza per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- 11.6 Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente articolo 9.5 non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'articolo 5, comma 2 del Regolamento.

12. Informazioni al pubblico e comunicazioni al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate

- 12.1 La Società è tenuta a rispettare le previsioni di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento in materia rispettivamente di informazione al pubblico e comunicazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate, nonché comunque tutti gli altri obblighi di legge in tema di informazioni e comunicazioni al pubblico applicabili, anche con specifico riguardo ai casi in cui le Operazioni con Parti correlate siano *price sensitive*.

13. Registro delle Operazioni con Parti Correlate

- 13.1 Il responsabile della funzione amministrazione, finanza e controllo della Società istituisce anche un registro delle Operazioni con Parti Correlate (il "**Registro delle Operazioni con Parti Correlate**"), al fine di garantire la completa archiviazione e tracciabilità delle Operazioni medesime, anche ai fini

dell'informativa sulle Operazioni con Parti Correlate di cui ai precedenti articoli 8.12 e 8.13. Il Registro delle Operazioni con Parti Correlate può essere cartaceo o informatico.

- 13.2 Le informazioni contenute nel Registro delle Operazioni con Parti Correlate, oltre ai dati già inclusi nel Registro Parti Correlate, devono includere per ogni Operazione le seguenti informazioni, in quanto applicabili:
- (i) tutte le autorizzazioni (o mancate autorizzazioni), unitamente alla relativa motivazione;
 - (ii) la valutazione del grado di rilevanza, con i riferimenti ai documenti utilizzati;
 - (iii) la segnalazione al collegio sindacale e al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;
 - (iv) lo stralcio del verbale di decisione dell'organo competente;
 - (v) le ragioni dell'eventuale ricorrere ai sensi del precedente articolo 5 di un caso di esclusione dell'applicazione della procedura di cui al precedente articolo 8;
 - (vi) tutte le informazioni relative ai contratti posti in essere in esecuzione delle autorizzazioni ricevute.
- 13.3 Nel Registro delle Operazioni con Parti Correlate devono essere riportate anche le Operazioni, o parti delle stesse, che non hanno ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni.

14. Delibere sulla Procedura e diffusione della Procedura nella Società e alle Controllate

- 14.1 Le delibere sulla Procedura e sulle sue modifiche sono approvate, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o, qualora non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.
- 14.2 È compito del presidente del consiglio di amministrazione trasmettere la Procedura e le sue eventuali modifiche ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società e in ogni caso al Dirigente Preposto, nonché, ed anche ai sensi dell'articolo 114, comma 2 del TUF, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche delle Controllate e di far sì che le Controllate prendano atto e si impegnino a rispettare, per quanto di propria competenza, il Regolamento e la Procedura e la trasmettano a propria volta alle società su cui esercitano il controllo. La Procedura vale pertanto anche come istruzioni dalla Società alle Controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2 del TUF.
- 14.3 È compito del Dirigente Preposto curare il necessario coordinamento fra la Procedura e le procedure amministrativo e contabili della Società per la formazione del bilancio consolidato, del bilancio di esercizio e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario e informare il presidente del consiglio di amministrazione, il presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e il presidente del collegio sindacale delle eventuali modifiche alla Procedura che ritenga opportune.
- 14.4 Fermi gli altri obblighi pubblicitari di legge, la Procedura e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet della Società, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2391-*bis* del codice civile.

Allegati:

Allegato A – Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente integrato e modificato, da ultimo ad opera della delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020



REGOLAMENTO OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Delibera n. 17221 del 12.3.2010

*(aggiornato con le modifiche apportate dalla
delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020)*

In vigore dal 1° luglio 2021

A cura della
Divisione Tutela del Consumatore
Ufficio Relazioni con il Pubblico

Dicembre 2020

Regolamento operazioni con parti correlate
Aggiornamento: delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020

Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 successivamente modificato con delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017, n. 19974 del 27 aprile 2017, n. 21396 del 10 giugno 2020 e n. 21624 del 10 dicembre 2020)¹.

La delibera n. 21396 del 10 giugno 2020 ha sospeso temporaneamente, dal 20 giugno 2020 al 30 giugno 2021, per le operazioni di rafforzamento patrimoniale, l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 11, comma 5, e 13, comma 6, del presente Regolamento laddove è previsto che, ai fini del ricorso alla facoltà di esenzione per casi di urgenza, tale facoltà sia contemplata nelle procedure adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento nonché nello statuto della società.

INDICE:

Articolo 1	- Fonti normative	Pag.	3
Articolo 2	- Ambito di applicazione	”	3
Articolo 3	- Definizioni	”	3
Articolo 4	- Adozione di procedure	”	4
Articolo 5	- Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate	”	6
Articolo 6	- Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico	”	7
Articolo 7	- Procedure per le operazioni di minore rilevanza per le società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico.....	”	8
Articolo 8	- Procedure per le operazioni di maggiore rilevanza per le società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico.....	”	9
Articolo 9	- Procedure per le operazioni nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico	”	9
Articolo 10	- Disciplina per determinate tipologie di società	”	10
Articolo 11	- Operazioni di competenza assembleare	”	10
Articolo 12	- Delibere-quadro	”	11
Articolo 13	- Casi e facoltà di esclusione	”	11
Articolo 14	- Direzione e coordinamento, società controllate e società collegate	”	13

¹ La delibera n. 17221 del 12.3.2010 e l'annesso regolamento sono pubblicati nella G.U. n. 70 del 25.3.2010 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.1, marzo 2010. La delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 è pubblicata nella G.U. n. 152 del 2 luglio 2010 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.2, giugno 2010, per l'entrata in vigore delle disposizioni cfr. delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificata con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010. La delibera n. 19925 del 22 marzo 2017 è pubblicata nella G.U. n. 88 del 14 aprile 2017 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 4.1, aprile 2017; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La lettera a) dell'art. 3 della delibera n. 19925 del 22 marzo 2017 è stata successivamente rettificata con delibera n. 20250 del 28.12.2017, pubblicata nella G.U. n. 1 del 2.1.2018. La delibera n. 19974 del 27 aprile 2017 è pubblicata nella G.U. n. 106 del 9 maggio 2017 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2017; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 21396 del 10 giugno 2020 è pubblicata nella G.U. n. 154 del 19 giugno 2020 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2020; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 è pubblicata nella G.U. n. 317 del 22 dicembre 2020 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 12.1, dicembre 2020; essa è in vigore dal 1° luglio 2021. Il comma 2 dell'art. 3 della delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 dispone che: “2. Le società adeguano le procedure previste nell'articolo 4 del regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010 alle modifiche apportate con la presente delibera entro il 30 giugno 2021 e applicano le stesse a decorrere dal 1° luglio 2021”.

<i>Allegato 1</i>	- Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali (<i>abrogato</i>)	”	15
<i>Allegato 2</i>	- Procedure per le operazioni con parti correlate nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico	”	16
<i>Allegato 3</i>	- Individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate.....	”	20
<i>Allegato 4</i>	- Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate	”	22
<i>Appendice</i>	- Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali	”	25

Articolo 1
(*Fonti normative*)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 2391-*bis* del codice civile nonché degli articoli 113-*ter*, 114, 115 e 154-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 2
(*Ambito di applicazione*)

1. Il presente regolamento detta i principi ai quali le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (di seguito nel presente regolamento, unitariamente, "le società") si attengono al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.

2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 2343-*bis*, 2358, 2373, 2391, dagli articoli da 2497 a 2497-*septies* del codice civile nonché dagli articoli 53 e 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalle relative disposizioni di attuazione.

Articolo 3
(*Definizioni*)

1. Nel presente regolamento si intendono per:
- a) "parti correlate" e "operazioni con parti correlate": i soggetti e le operazioni definiti come tali **dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002**²;
 - b) "operazioni di maggiore rilevanza": le operazioni con parti correlate individuate come tali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a);
 - c) "operazioni di minore rilevanza": le operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo individuate ai sensi dell'**articolo 4, comma 1, lettera a)**³;
 - d) "operazioni ordinarie": le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria;
 - e) "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard": condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
 - f) "società di minori dimensioni": le società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti;
 - g) "società di recente quotazione": le società con azioni quotate nel periodo compreso tra la data di inizio delle negoziazioni e la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di quotazione. Non possono definirsi società di recente quotazione le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di una o più società con azioni quotate che non siano a loro volta di recente quotazione;
 - h) "amministratori indipendenti", "consiglieri di gestione indipendenti" e "consiglieri di

² Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "dall'Allegato 1" con le parole: "dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002". **Si riporta in Appendice al Regolamento per facilità di lettura un estratto delle definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate ai sensi dello IAS 24 nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali.**

³ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha soppresso la parola "eventualmente" e ha sostituito le parole: "articolo 13" con le parole: "articolo 4, comma 1, lettera a)".

sorveglianza indipendenti”:

- gli amministratori e i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 o stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società;

- qualora la società dichiari, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del Testo unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso **dal gestore** di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo unico, gli amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali dalla società in applicazione del medesimo codice⁴;

i) “amministratori non correlati” e “consiglieri non correlati”: gli amministratori, i consiglieri di gestione o di sorveglianza diversi dalla controparte di una determinata operazione e **dalle parti correlate della controparte**⁵;

***i-bis*) “amministratori coinvolti nell'operazione” e “consiglieri coinvolti nell'operazione”**: gli amministratori, i consiglieri di gestione o di sorveglianza che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società⁶;

l) “soci non correlati”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società;

m) “Testo unico”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

n) “regolamento emittenti”: il regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 4

(Adozione di procedure)

1. I consigli di amministrazione o i consigli di gestione delle società adottano, secondo i principi indicati nel presente regolamento, procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate. In particolare, tali procedure:

a) identificano le operazioni di maggiore rilevanza in modo da includervi almeno quelle che superino le soglie previste nell'Allegato 3, e **le operazioni di importo esiguo fissando, per queste ultime, criteri differenziati in considerazione almeno della natura della controparte**⁷;

b) identificano i casi di esenzione previsti dagli articoli 13 e 14 ai quali le società intendono fare ricorso;

c) identificano, ai fini del presente regolamento, i requisiti di indipendenza degli amministratori o dei consiglieri di gestione e di sorveglianza in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, lettera h);

d) stabiliscono le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con parti correlate e individuano regole con riguardo alle ipotesi in cui la società esamini o approvi operazioni di società controllate, italiane o estere;

e) fissano le modalità e i tempi con i quali sono fornite, agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle operazioni, con la relativa documentazione, prima della deliberazione, durante e dopo l'esecuzione delle stesse;

***e-bis*) stabiliscono le modalità e i tempi con i quali gli amministratori o consiglieri**

⁴ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che, nel secondo trattino, ha sostituito le parole: “da società di gestione” con le parole: “dal gestore”.

⁵ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole “dalle sue parti correlate” con le parole: “dalle parti correlate della controparte”.

⁶ Lettera inserita con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

⁷ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: “previste nell'Allegato 3” ha aggiunto le parole: “; e le operazioni di importo esiguo fissando, per queste ultime, criteri differenziati in considerazione almeno della natura della controparte”.

indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate:

i) ricevono informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione identificati ai sensi della lettera b) del presente comma, almeno con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza. L'invio di tali informazioni è effettuato su base almeno annuale;

ii) verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard, comunicate agli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera c), punto i) ⁸;

f) indicano le scelte effettuate dalle società con riguardo alle opzioni, diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, rimesse alle medesime società dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Le società valutano se indicare nelle procedure come soggetti a cui applicare, in tutto o in parte, le disposizioni del presente regolamento anche soggetti diversi dalle parti correlate, tenendo conto, in particolare, degli assetti proprietari, di eventuali vincoli contrattuali o statutari rilevanti ai fini dell'articolo 2359, primo comma, n. 3), o dell'articolo 2497-*septies* del codice civile nonché delle discipline di settore alle stesse eventualmente applicabili in materia di parti correlate.

3. Le delibere sulle procedure e sulle relative modifiche sono approvate previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti o, per le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, da consiglieri di gestione o consiglieri di sorveglianza indipendenti. Qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

4. Le procedure previste dal comma 1 garantiscono il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall'articolo 154-*bis* del Testo unico.

5. Nel definire le procedure, i consigli di amministrazione e di gestione identificano quali regole richiedano modifiche allo statuto e deliberano in conformità al comma 3 le conseguenti proposte da sottoporre all'assemblea.

6. L'organo di controllo vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi indicati nel presente regolamento nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del codice civile ovvero dell'articolo 153 del Testo unico.

7. Le procedure e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet delle società, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2391-*bis* del codice civile.

8. I soggetti controllanti e gli altri soggetti indicati nell'articolo 114, comma 5, del Testo unico, che siano parti correlate delle società, forniscono a queste ultime le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle parti correlate e delle operazioni con le medesime e **comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti**⁹.

⁸ Lettera inserita con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

⁹ Comma così modificato con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "operazioni con le medesime" ha aggiunto le parole: "e comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti".

Articolo 5

(Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate)

1. In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, le società predispongono, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4.

2. Le società predispongono il documento informativo indicato nel comma 1 anche qualora, nel corso dell'esercizio, esse concludano con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a). Ai fini del presente comma rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi degli articoli 13 e 14.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, il documento informativo di cui al comma 1 è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate **nella Parte III, Titolo II**, Capo I, del regolamento emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea¹⁰.

4. Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dal comma 2, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del Testo unico, la società tenuta alla predisposizione del documento impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

5. Nei termini previsti dai commi 3 e 4 le società mettono a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui al comma 1 o sul sito internet, gli eventuali **pareri degli amministratori o consiglieri indipendenti e degli esperti indipendenti scelti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione**. Con riferimento ai **predetti** pareri di esperti indipendenti, le società possono pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4, motivando tale scelta¹¹.

¹⁰ Comma modificato dapprima con delibera n. 19925 del 22.3.2017 (come rettificata con delibera n. 20250 del 28.12.2017) che ha sostituito le parole: "dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico" con le parole: "dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014", e poi con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "nel Titolo II" con le parole: "nella Parte III, Titolo II".

¹¹ Comma modificato dapprima con delibera n. 17389 del 23.6.2010, che ha soppresso l'espressione: "del collegio sindacale" e poi con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "pareri di amministratori o consiglieri indipendenti e di esperti indipendenti" con le parole: "pareri degli amministratori o consiglieri indipendenti e degli esperti indipendenti scelti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione" e dopo le parole: "Con riferimento ai" ha inserito la parola: "predetti".

6. Qualora, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza, la società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del regolamento emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal comma 1 e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate **nella Parte III, Titolo II, Capo I**, del regolamento emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Le società che pubblichino le informazioni di cui al presente comma in documenti separati possono includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata¹².

7. Le società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob i documenti e i pareri indicati nei commi 1, 2, 5 e 6 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies*, comma 3, del regolamento emittenti.

8. Le società emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai sensi dell'articolo 154-*ter* del Testo unico, forniscono informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;

b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società¹³;

c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.

9. Ai fini del comma 8, l'informazione sulle singole operazioni di maggiore rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dei commi 1, 2 e 6, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

Articolo 6

(Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico)¹⁴

1. Qualora un'operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'operazione;**
- b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;**
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;**
- d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5;**
- e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14;**
- f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli**

¹² Comma così modificato con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "nel Titolo II" con le parole: "nella Parte III, Titolo II".

¹³ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha soppresso le parole: "come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile,".

¹⁴ Rubrica così modificata con delibera n. 19974 del 27.4.2017 che ha soppresso le parole: "ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del Testo unico".

amministratori o consiglieri indipendenti¹⁵.

Articolo 7

(Procedure per le operazioni di minore rilevanza per le società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico)

1. Con riferimento alle operazioni di minore rilevanza, ferma la facoltà di applicare quanto previsto dall'articolo 8, le procedure prevedono almeno:

a) che, prima dell'approvazione dell'operazione, un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti, esprima un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. **Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato¹⁶;**

b) la facoltà del comitato di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. **Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4¹⁷;**

c) che all'organo competente a deliberare sull'operazione e al comitato indicato nella lettera a) siano fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;

d) qualora non vi siano almeno due amministratori indipendenti non correlati, specifici presidi equivalenti a quello previsto dalla lettera a), a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione;

d-bis) che nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, qualora l'operazione sia di competenza del consiglio di amministrazione, gli amministratori coinvolti nell'operazione si astengano dalla votazione sulla stessa¹⁸;

e) che, ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione rechino adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

f) una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sull'esecuzione delle operazioni;

g) che, fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, sia messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate **nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti**, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi della lettera a) nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società¹⁹.

2. Con riferimento al ricorso agli esperti indipendenti indicato nel comma 1, lettera b), le procedure possono definire un ammontare massimo di spesa riferito a ciascuna singola operazione,

¹⁵ Articolo dapprima modificato con delibera n. 19925 del 22.3.2017 e poi così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

¹⁶ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "delle relative condizioni" ha aggiunto le parole: ". Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato".

¹⁷ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "di propria scelta" ha aggiunto le parole: ". Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4".

¹⁸ Lettera inserita con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

¹⁹ Lettera modificata dapprima con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico" con le parole: "dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014" e poi con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che, nel primo periodo, ha sostituito le parole: "nel Titolo II," con le parole: "nella Parte III, Titolo II,".

individuato in valore assoluto o in proporzione al controvalore dell'operazione, per i servizi resi dagli esperti indipendenti.

Articolo 8

(Procedure per le operazioni di maggiore rilevanza per le società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *c)*, ***d-bis***, *e)* ed *f)*, le procedure prevedono almeno²⁰:

a) una riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione;

b) che un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti non correlati o uno o più componenti dallo stesso delegati siano coinvolti **tempestivamente** nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e **aggiornato** e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria²¹;

c) che il consiglio di amministrazione approvi l'operazione previo motivato parere favorevole del comitato indicato nella lettera *b)* sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, ovvero, in alternativa, che siano applicate altre modalità di approvazione dell'operazione che assicurino un ruolo determinante alla maggioranza degli amministratori indipendenti non correlati. **Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato**²²;

d) qualora non vi siano almeno tre amministratori indipendenti non correlati, specifici presidi equivalenti a quelli previsti dalle lettere *b)* e *c)* a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione.

2. Le procedure possono prevedere, ferme le previsioni statutarie richieste dalla legge, che il consiglio di amministrazione possa approvare le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del codice civile, dall'assemblea, che delibera conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3.

Articolo 9

(Procedure per le operazioni nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico)

1. Le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico applicano, in luogo degli articoli 7 e 8, i principi contenuti nell'Allegato 2.

Articolo 10

(Disciplina per determinate tipologie di società)

1. Ferme le disposizioni dell'articolo 5 e la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)* o in capo al consiglio di gestione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 2, le società quotate di minori dimensioni, le società di recente quotazione e le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante possono applicare alle operazioni di maggiore rilevanza una procedura individuata per le

²⁰ Alinea così modificato con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "lettere b), c)," ha inserito la parola: "*d-bis*),".

²¹ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "dallo stesso delegati siano coinvolti" ha inserito la parola: "tempestivamente" ed ha sostituito la parola: "tempestivo" con la parola: "aggiornato".

²² Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "indipendenti non correlati" ha aggiunto le parole: ". Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato".

operazioni di minore rilevanza ai sensi dell'articolo 7 ovvero ai sensi del paragrafo 1 dell'Allegato 2. Non possono avvalersi delle disposizioni del presente comma le società quotate controllate, anche indirettamente, da una società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati.

2. Le procedure vengono adeguate alle disposizioni derogate ai sensi del comma 1 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio in cui la società non possa più qualificarsi come società di minori dimensioni, nel caso disponga di un numero sufficiente di amministratori o consiglieri indipendenti, ovvero entro novanta giorni dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione successivo alla chiusura del medesimo esercizio, negli altri casi²³.

Articolo 11

(Operazioni di competenza assembleare)

1. Quando un'operazione di minore rilevanza con parti correlate è di competenza dell'assemblea o dev'essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, le procedure prevedono regole conformi alle disposizioni dell'articolo 7 e del paragrafo 1 dell'Allegato 2.

2. Quando un'operazione di maggiore rilevanza è di competenza dell'assemblea o dev'essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, le procedure prevedono regole conformi alle disposizioni dell'articolo 8 e dei paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 2. Non si applicano l'articolo 8, comma 2, né le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 2 in materia di assemblea. Le procedure possono prevedere che la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata anche in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti purché, in tal caso, le medesime procedure si conformino alle previsioni del comma 3.

3. Qualora, in relazione a un'operazione di maggiore rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, le procedure, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, contengono regole volte ad impedire il compimento dell'operazione qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Le procedure possono prevedere che il compimento dell'operazione sia impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno una determinata quota del capitale sociale con diritto di voto, comunque non superiore al dieci per cento.

4. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi dell'articolo 5, le società, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate **nella Parte III, Titolo II, Capo I**, del regolamento emittenti, una nuova versione del documento. Le società possono includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata²⁴.

5. Ove espressamente consentito dallo statuto, le procedure possono prevedere che, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dall'articolo 5, ove applicabile, le operazioni con parti correlate siano concluse in deroga a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, a condizione che all'assemblea chiamata a deliberare si applichino le disposizioni dell'articolo 13, comma 6, lettere *c*) e *d*). Se le valutazioni dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 13, comma 6,

²³ Articolo così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

²⁴ Comma così modificato con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "nel Titolo II," con le parole: "nella Parte III, Titolo II,".

lettera c), sono negative, l'assemblea delibera con le modalità di cui al comma 3; in caso contrario, si applica l'articolo 13, comma 6, lettera e)²⁵.

Articolo 12
(Delibere-quadro)

1. Se, per determinate categorie di operazioni, le procedure ammettono delibere-quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di parti correlate, tali procedure prevedono almeno:

a) regole conformi alle disposizioni degli articoli 7 e 8 e dei paragrafi 1 e 2 dell'Allegato 2, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate;

b) che le delibere-quadro non abbiano efficacia superiore a un anno e si riferiscano a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;

c) una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione sull'attuazione delle delibere-quadro.

2. In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, le società pubblicano un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

3. Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni degli articoli 7 e 8 e dei paragrafi 1 e 2 dell'Allegato 2. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del comma 2 non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'articolo 5, comma 2.

Articolo 13
(Casi e facoltà di esclusione)

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza, né alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di gestione eventualmente assunte ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera a), del codice civile²⁶.

1-bis. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

a) **gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;**

b) **le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;**

²⁵ La delibera n. 21396 del 10 giugno 2020 ha sospeso temporaneamente, dal 20 giugno 2020 al 30 giugno 2021, per le operazioni di rafforzamento patrimoniale, l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 11, comma 5, e 13, comma 6, del presente Regolamento laddove è previsto che, ai fini del ricorso alla facoltà di esenzione per casi di urgenza, tale facoltà sia contemplata nelle procedure adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonché nello statuto della società.

²⁶ Comma così modificato con delibera n. 17389 del 23.6.2010, che ha aggiunto, in fine, l'ultimo periodo.

c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico²⁷.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle operazioni di importo esiguo identificate dalle società ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a)²⁸.

3. Le procedure possono escludere, in tutto o in parte, dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, ove applicabile:

a) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del Testo unico e le relative operazioni esecutive;

b) le deliberazioni, diverse da quelle indicate nel comma 1, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e le deliberazioni con cui il consiglio di sorveglianza determina il compenso dei consiglieri di gestione, a condizione che²⁹:

i) la società abbia adottato una politica di remunerazione **approvata dall'assemblea**³⁰;

ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;

iii) *...omissis...*³¹;

iv) **la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali**³²;

c) le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014:

i) **le società comunicano alla Consob e agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro**³³;

ii) le società con azioni quotate in mercati regolamentati indicano nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera;

iii) le società con azioni diffuse indicano nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera³⁴.

²⁷ Comma inserito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

²⁸ Comma così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

²⁹ Alinea così modificato con delibera n. 17389 del 23.6.2010, che ha sostituito le parole: "le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, diverse da quelle indicate nel comma 1, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che" con le parole: "le deliberazioni, diverse da quelle indicate nel comma 1, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e le deliberazioni con cui il consiglio di sorveglianza determina il compenso dei consiglieri di gestione, a condizione che".

³⁰ Punto così modificato con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "politica di remunerazione" ha aggiunto le parole: "approvata dall'assemblea".

³¹ Punto soppresso con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

³² Punto così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

³³ Punto così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

³⁴ Lettera così modificata con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico" con le parole: "dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014".

4. Le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5, non si applicano alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

5. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5, qualora all'operazione con parte correlata si applichi l'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società, nel definire le procedure, non applicano le disposizioni in materia di pareri e di esperti indipendenti previste nell'articolo 7, comma 1, lettere a), b), d) e g), e nei paragrafi 1.1, lettere a), b) e g), 1.2 e 1.3 dell'Allegato 2 nonché, per le operazioni di maggiore rilevanza, nell'articolo 8, commi 1, lettere a), c) e d), e 2, e nei paragrafi 2.1, lettere a), c) e d), 2.2, lettere b) e d), e 3.1, lettere a), c) d) ed e), dell'Allegato 2.

6. Nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, le procedure possono prevedere, ove espressamente consentito dallo statuto, che in caso di urgenza, ferme le disposizioni dell'articolo 5 e la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), o in capo al consiglio di gestione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 2, applicabili alle operazioni di maggiore rilevanza, le operazioni con parti correlate siano concluse in deroga a quanto disposto dall'articolo 7 e dalle altre previsioni dell'articolo 8 e dell'Allegato 2, a condizione che³⁵:

a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il presidente del consiglio di amministrazione o di gestione sia informato delle ragioni di urgenza **tempestivamente e, comunque**, prima del compimento dell'operazione³⁶;

b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;

c) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate **nella Parte, III Titolo II**, Capo I, del regolamento emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1³⁷;

e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le società mettano a disposizione del pubblico con le modalità indicate **nella Parte, III Titolo II**, Capo I, del regolamento emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati³⁸.

Articolo 14

(Direzione e coordinamento, società controllate e società collegate)

1. Qualora la società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle operazioni con parti

³⁵ Alinea così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

³⁶ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "ragioni di urgenza" ha inserito le parole: "tempestivamente e, comunque,".

³⁷ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "nel Titolo II," con le parole: "nella Parte III, Titolo II,".

³⁸ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "nel Titolo II," con le parole: "nella Parte III, Titolo II,". **La delibera n. 21396 del 10 giugno 2020 ha sospeso temporaneamente, dal 20 giugno 2020 al 30 giugno 2021, per le operazioni di rafforzamento patrimoniale, l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 11, comma 5, e 13, comma 6, del presente Regolamento laddove è previsto che, ai fini del ricorso alla facoltà di esenzione per casi di urgenza, tale facoltà sia contemplata nelle procedure adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento nonché nello statuto della società.**

correlate influenzate da tale attività i pareri previsti negli articoli 7 e 8 nonché nell' Allegato 2 recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con parte correlata.

2. Le procedure possono prevedere che le disposizioni del presente regolamento, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, non si applichino, in tutto o in parte, alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi in base ai criteri definiti dalle procedure di cui all'articolo 4, di altre parti correlate della società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate o collegate³⁹.

³⁹ Comma così modificato con delibera n. 17389 del 23.6.2010, che dopo le parole: "o più amministratori o" ha inserito le parole: "di altri"; e in fine, dopo la parola: "controllate", ha aggiunto le parole: "o collegate".

Allegato 1

**DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI**

...*omissis*...⁴⁰

⁴⁰ Allegato abrogato con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

Allegato 2

PROCEDURE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE NELLE SOCIETÀ CHE ADOTTANO IL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DUALISTICO

1. Procedure per le operazioni di minore rilevanza

1.1. Nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, per le operazioni di minore rilevanza, le procedure prevedono almeno:

- a) che prima dell'approvazione dell'operazione un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di sorveglianza non correlati in maggioranza indipendenti, esprima un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. **Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato⁴¹**;
 - b) la facoltà del comitato di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. **Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4⁴²**;
 - c) che all'organo competente a deliberare sull'operazione e al comitato indicato nella lettera a) siano fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;
 - d) che i consiglieri di sorveglianza, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri consiglieri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- d-bis) che nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, qualora l'operazione sia di competenza del consiglio di gestione, i consiglieri coinvolti nell'operazione si astengano dalla votazione sulla stessa⁴³**;
- e) che, ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione rechino adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
 - f) una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza sull'esecuzione delle operazioni;
 - g) l'applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera g).

1.2. Con riferimento al ricorso agli esperti indipendenti indicato nel paragrafo 1.1, lettera b), le procedure possono definire un ammontare massimo di spesa riferito a ciascuna singola operazione, individuato in valore assoluto o in proporzione al controvalore dell'operazione, per i servizi resi dagli esperti indipendenti.

1.3. Le procedure adottate dalle società che abbiano almeno un consigliere di gestione indipendente non correlato possono prevedere che il parere preventivo non vincolante previsto dal paragrafo 1.1, lettera a), sia rilasciato da tale consigliere o da un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di gestione non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti. In tal caso, la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti, fermo quanto indicato nel paragrafo 1.2, spetta ai consiglieri di gestione chiamati a rendere il parere e le informazioni sull'operazione previste dal paragrafo 1.1, lettera c), sono fornite al consiglio di gestione.

⁴¹ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "relative condizioni" ha aggiunto le parole: ". Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato".

⁴² Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "di propria scelta" ha aggiunto le parole: ". Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4".

⁴³ Lettera inserita con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

2. Procedure per le operazioni di maggiore rilevanza

2.1. Nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, per le operazioni di maggiore rilevanza, le procedure prevedono almeno, in aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 1.1, lettere da b) ad f):

- a) una riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di gestione;
- b) che un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di sorveglianza indipendenti non correlati o uno o più componenti dallo stesso delegati siano coinvolti **tempestivamente** nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e **aggiornato** e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria⁴⁴;
- c) che l'operazione sia approvata previo motivato parere non vincolante, sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, del comitato indicato nella lettera b). **Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato**⁴⁵;
- d) per le ipotesi in cui il consiglio di gestione approvi un'operazione in presenza di un parere negativo del comitato indicato nella lettera b), che tale operazione, ferma l'efficacia della stessa, sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante dell'assemblea ordinaria, da convocarsi senza indugio. Entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le società mettono a disposizione del pubblico, con le modalità indicate **nella Parte III, Titolo II, Capo I**, del regolamento emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati⁴⁶.

2.2. Le procedure adottate dalle società che abbiano almeno un consigliere di gestione indipendente non correlato possono prevedere che il parere indicato nel paragrafo 2.1, lettera c), sia rilasciato da tale consigliere o da un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di gestione indipendenti non correlati. In tal caso, ferma la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di gestione, le procedure prevedono almeno:

- a) che il comitato di consiglieri di gestione indipendenti o uno o più componenti dallo stesso delegati ovvero il consigliere di gestione indipendente siano coinvolti **tempestivamente** nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e **aggiornato** e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria⁴⁷;
- b) la facoltà del consigliere di gestione o del comitato indicati nella lettera a) di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti. **Lo stesso consigliere di gestione o comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4**⁴⁸;
- c) che le informazioni sull'operazione previste dal paragrafo 1.1, lettera c), siano fornite al consiglio di gestione;

⁴⁴ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "dallo stesso delegati siano coinvolti" ha inserito la parola: "tempestivamente" e ha sostituito la parola: "tempestivo" con la parola: "aggiornato";

⁴⁵ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "nella lettera b)" ha aggiunto le parole: ". Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato".

⁴⁶ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "nel Titolo II," con le parole: "nella Parte III, Titolo II,".

⁴⁷ Lettera modificata dapprima con delibera n. 17389 del 23.6.2010, che dopo le parole: "il comitato di consiglieri di gestione indipendenti o" ha inserito le parole: "uno o più componenti dallo stesso delegati ovvero" ed ha sostituito e parole: "sia coinvolto" con le parole: "siano coinvolti" e poi con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "il consigliere di gestione indipendente siano coinvolti" ha inserito la parola: "tempestivamente" e ha sostituito la parola: "tempestivo" con la parola: "aggiornato".

⁴⁸ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "esperti indipendenti" ha aggiunto le parole: ". Lo stesso consigliere di gestione o comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4".

- d) per l'ipotesi in cui il consiglio di gestione approvi un'operazione in presenza di un parere contrario del consigliere indipendente o del comitato, alternativamente:
- i) il ricorso, ferma l'efficacia dell'operazione, ad una successiva deliberazione non vincolante dell'assemblea ordinaria, da convocarsi senza indugio; si applicano in tal caso le disposizioni contenute nel paragrafo 2.1, lettera d);
 - ii) che sull'operazione esprima un preventivo e motivato parere non vincolante, sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di sorveglianza indipendenti non correlati. In tal caso, la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti spetta anche a tale comitato.

3. Procedure per le operazioni strategiche

3.1. Ove sulle operazioni con parti correlate sia chiamato a deliberare il consiglio di sorveglianza ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, lettera f-bis), del codice civile, le procedure prevedono almeno:

- a) una riserva di competenza in capo al consiglio di gestione a deliberare la proposta da sottoporre al consiglio di sorveglianza;
- b) che un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di sorveglianza indipendenti non correlati o uno o più componenti dallo stesso delegati siano coinvolti **tempestivamente** nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e **aggiornato** e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria⁴⁹;
- c) la facoltà del comitato indicato nella lettera b) di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. **Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4**⁵⁰;
- d) che il consiglio di sorveglianza deliberi sull'operazione previo motivato parere favorevole, sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, del comitato indicato nella lettera b). **Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato.** Le procedure possono prevedere che il consiglio di sorveglianza possa deliberare a favore dell'operazione nonostante il parere negativo del comitato purché tale operazione, ferma l'efficacia della stessa, sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante dell'assemblea ordinaria, da convocarsi senza indugio⁵¹;
- e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la messa a disposizione del pubblico, con le modalità indicate **nella Parte III, Titolo II, Capo I**, del regolamento emittenti, delle informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati⁵²;
- f) che al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza siano fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;

⁴⁹ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "dallo stesso delegati siano coinvolti" ha inserito la parola: "tempestivamente" e ha sostituito la parola: "tempestivo" con la parola: "aggiornato".

⁵⁰ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "indipendenti di propria scelta" ha aggiunto le parole: ". Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4".

⁵¹ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che, nel primo periodo, dopo le parole: "indicato nella lettera b)." ha inserito le parole: "Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato."

⁵² Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "nel Titolo II," con le parole: "nella Parte III, Titolo II,".

- g) che i consiglieri di sorveglianza, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri consiglieri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- g-bis) che nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati i consiglieri coinvolti nell'operazione si astengano dalla votazione sulla stessa⁵³;**
- h) che i verbali delle deliberazioni di approvazione rechino adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- i) una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza sull'esecuzione delle operazioni.

⁵³ Lettera inserita con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

Allegato 3

INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.

1.1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto)⁵⁴.

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale

⁵⁴ Lettera così modificata con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "resoconto intermedio di gestione" con le parole: "informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte".

pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

1.2. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

1.3. Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei paragrafi 1.1 e 1.2 per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).

1.4. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

2. Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

Allegato 4

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

Nei casi in cui le società con azioni quotate in mercati regolamentati e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (di seguito, unitariamente, “le società”) pongano in essere operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, il documento informativo previsto dall’articolo 5 deve riportare almeno le seguenti informazioni:

Indice

1. Avvertenze

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall’operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all’operazione

- 2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’operazione.
- 2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l’operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all’organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell’operazione.
- 2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell’operazione. Qualora l’operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un’analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.
- 2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell’operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili. Qualora le condizioni economiche dell’operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l’eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:
 - gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
 - **le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti e le verifiche circa l’indipendenza di questi ultimi. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell’esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull’indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti⁵⁵;**
 - i termini e l’oggetto del mandato conferito agli esperti;
 - i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi

⁵⁵ Trattino così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

dell'articolo 5 del regolamento emittenti, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

- 2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
- 2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.
- 2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.
- 2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando **in modo dettagliato** le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società⁵⁶.

⁵⁶ Paragrafo così modificato con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che, nel secondo periodo, dopo le parole: "ovvero si sono astenuti, specificando" ha inserito le parole: "in modo dettagliato".

- 2.9.** Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.

Appendice**DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI****1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali**

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

Parti correlate

Una *parte correlata* è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
- (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]⁵⁷.

2. Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate” secondo i principi contabili internazionali

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano *stretti familiari di una persona* quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

⁵⁷ Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.